

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Piano di ristrutturazione dei debiti:

Procedimento n° 355 anno: 2021

RELAZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Decreto legislativo 12/01/2019, n. 14, art. 68, comma 2

Giudice Delegato: Dott. Nicola Caschili

Consumatore Indebitato: Tiziana Ortu

OCC/Gestore della Crisi: Dott.ssa Maria Laura Cugurullo

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

la sottoscritta Dott.ssa Maria Laura Cugurullo, commercialista ed esperta contabile, C.F. CGRMLR57A43B354C con studio in Cagliari, viale Diaz n. 106, PEC marialaura.cugurullo@cgn.legalmail.it nella sua qualità di OCC / Gestore della Crisi del procedimento sopra individuato promosso da Ortu Tiziana,

presenta

la seguente attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovra indebitato che, al fine di renderne più agevole la consultazione, è stata così articolata:

1. Premessa	3
1.1 Designazione OCC	3
1.2 Presupposti di ammissibilità	3
1.3 Contenuti dell'attestazione	4
2. Informazioni sulla proponente	5
3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni	5
4. La situazione debitoria	6
5. Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	9
6. Responsabilità del consumatore e dei finanziatori	9
6.1 Le spese familiari	9
6.2 Esame conti bancari	11
6.3 Merito creditizio	14
6.4 La determinazione del reddito parametrico ex D. Lgs. 14/2019	15
6.5 Considerazioni su istruttorie bancarie, decisioni di finanziamento e carico debitorio	16
7. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata	19
7.1 Inesistenza atti in frode ai creditori	20
7.2 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni	20
7.3 Atti del debitore impugnati dai creditori	20
8. Indicazione presunta dei costi della procedura	20
9. Analisi della situazione patrimoniale e reddituale	20
10. Piano di soddisfacimento dei creditori	23
11. Convenienza del Piano rispetto alla liquidazione	25
12. Giudizio su fattibilità e sostenibilità del piano proposto	25
13. CONCLUSIONI	26

1. Premessa

1.1 Designazione OCC

In data 15/04/2021, la Signora Ortu nata a Lecco il 05/06/1969 (All.to 1) ha presentato tramite l'Avv. Katia Seguri (All.to 2), presso il Tribunale di Cagliari, istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organo di Composizione delle Crisi.

Con Provvedimento n. 4125/2022 del 12 luglio 2022 il Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice Dott. Nicola Caschili nominava la Dott.ssa Maria Laura Cugurullo, commercialista con studio in Cagliari, per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n. 355/2021 (All.to 3) promosso da Ortu Tiziana. La sottoscritta professionista accettava l'incarico e dichiarava, confermandolo ora, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dal D.lgs. 12/01/2019, n.14 e in particolare:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano;

1.2 Presupposti di ammissibilità

In data 25 settembre 2023 la Signora Ortu Tiziana, assistita dall'Avv. Katia Seguri ha consegnato alla sottoscritta una relazione sull'esposizione debitoria della ricorrente.

La scrivente, letto il ricorso ed esaminati gli atti ivi allegati, nonché approfondite le circostanze sulla base delle quali la Ricorrente "consumatore" ha chiesto di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento rappresenta che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2 lettera c) del D.L.vo 2019 n. 14, in quanto la stessa risulta versare in stato di sovraindebitamento trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La Ricorrente presenta una situazione debitoria, oggetto del presente procedimento, che deriva da obbligazioni personali e di consumo e non dall'esercizio di attività di impresa o professionale.

In particolare la Ricorrente:

- si trova in situazione di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 lettera c) del D.L.vo 2019 n. 14;
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. 12/01/2019, n.14;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II, art.69 del D.lgs. 12/01/2019, n.14;
- si è impegnata a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

1.3 Contenuti dell'attestazione

Il piano di ristrutturazione dei debiti, per come formulato nell'interesse del debitore, è corredato da:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute
- l'indicazione dei beni immobili e mobili della ricorrente
- Certificazioni redditi degli ultimi 4 anni
- l'elenco delle spese correnti necessario al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia (All.to 4).

La presente relazione conterrà:

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata del consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
3. la valutazione sulla complessità e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
4. l'indicazione presunta dei costi della procedura
5. alcune considerazioni sul merito creditizio rispetto ai finanziamenti ottenuti dal debitore.

La finalità è quella di fornire al Giudice e ai Creditori tutti gli elementi di valutazione idonei a consentire la formazione di un ponderato giudizio sulla convenienza e fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Ricorrente.

Attività OCC: dichiarazione d'indipendenza, consultazione banche dati.

Preliminarmente, la sottoscritta dichiara che ha svolto l'incarico professionale in una condizione di indipendenza, non avendo con la ricorrente alcun legame di ordine personale, professionale o economico (fatta eccezione del presente incarico) che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente l'integrità e l'obiettività dei pareri espressi nella presente relazione. In particolare, la presente, per dichiarare, come si dichiara, che nei suoi confronti non ricorrono alcune delle cause di incompatibilità non essendo la sottoscritta (prima del presente incarico) creditrice nei confronti della signora Tiziana Ortu.

La scrivente ha proceduto alla verifica della documentazione fornita dalla debitrice con l'ausilio delle banche dati pubbliche.

I presupposti per l'accesso alla procedura risultano dunque soddisfatti.

Da ultimo si fa presente che il Tribunale di Cagliari è territorialmente competente stante la residenza anagrafica della Ricorrente come da certificato di stato di famiglia dalla stessa prodotto.

2. Informazioni sulla proponente

La Signora ORTU Tiziana è un'infermiera professionale assunta presso l'unità di chirurgia maxillo facciale dell'azienda ospedaliera Brotzu dal 18 luglio 1991.

La Signora Ortu ha contratto matrimonio con il Signor DAVIDE MASSIDDA nell'anno 1999 e il 18 luglio 1999 è nato il figlio Federico (All.to 5).

In costanza di matrimonio la Signora ORTU ha personalmente contratto una serie di debiti personali per soddisfare le normali esigenze della vita familiare quali, ad esempio, la ristrutturazione dell'abitazione ottenuta in comodato dai genitori.

Sino al momento della separazione, risalente all'anno 2008, la Signora Ortu ha adempiuto alle obbligazioni assunte, potendo contare anche sulla partecipazione alle spese da parte del coniuge.

3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

La Ricorrente deve principalmente la propria posizione debitoria ai diversi contratti di finanziamento stipulati con diverse società finanziarie e ad alcune cartelle esattoriali non pagate.

Di seguito una presentazione sintetica, come riportato dall'Avv. Seguri, delle vicende che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento attuale.

Successivamente alla separazione ed al divorzio, avvenuto nel 2012 la sig.ra Ortu (All.to 6) , anche a causa dell'alto costo delle spese giudiziali sostenute, non è più riuscita a far fronte con regolarità ai pagamenti, dovendo provvedere da sola alle spese familiari alle quali il coniuge contribuiva versando il mantenimento a favore del figlio pari a 250,00 euro, ma non versando le spese straordinarie poste a suo carico nella misura del 50%.

Il coniuge, successivamente, ha perso il lavoro ed ha utilizzato integralmente il TFR per intraprendere un'attività commerciale che risulta essere cessata in data 25.08.2015. Da allora il coniuge della Signora Ortu risulta disoccupato e non contribuisce in alcun modo al mantenimento del figlio. Il sig. Massidda attualmente vive dalla di lui madre che lo mantiene, verosimilmente effettua saltuariamente dei lavori "in nero".

La Signora Ortu ha dovuto quindi continuare a sostenere le rate, rinnovando progressivamente i prestiti ottenuti in costanza di matrimonio e far fronte alle spese della famiglia, in quanto il coniuge divorziato, dal 2015 non provvedeva più a versare neanche il mantenimento ordinario al figlio.

Occorre evidenziare che quotidianamente la Signora Ortu si reca a Cagliari per lavoro sostenendo spese mensili per carburante pari a circa 300,00 euro, oltre le spese per la manutenzione dell'autovettura e l'assicurazione obbligatoria.

La Signora Ortu possiede una OPEL Corsa del 2010 con circa 400.000,00 km., mezzo ormai inaffidabile per sostenere i continui viaggi Villacidro/Cagliari e viceversa, che nel 2021, è stata sottoposta a fermo amministrativo da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni a fronte di un debito di € 1.402.13 per il quale, nell'anno 2019, alla Signora è stata concessa una definizione agevolata "rottamazione ter" con un piano rateale di circa 72,54 euro per n. 18 rate trimestrali, di cui l'ultima con scadenza al 30 novembre 2023 e già completamente saldata.

Attualmente la signora Ortu utilizza un'autovettura (modello Lancia Y ibrida) acquistata dalla di lei madre nel 2021 ed intestata ad entrambe.

Vista la difficoltà a far fronte ai debiti, visti i mancati versamenti dal 2015, da parte del coniuge divorziato, la Signora Ortu è stata costretta a notificare atto di precetto portante la somma di € 15.089,10 notificato in data 16.05.2022 e successivamente notificare atto di pignoramento presso terzi che ha dato esito negativo (All.to 7).

4. La situazione debitoria

La situazione debitoria della Signora Ortu la vede particolarmente esposta verso due società finanziarie: La Findomestic e la Fingenpa; in misura inferiore vs. il Banco di Sardegna Spa per un'apertura di credito su conto bancario oramai chiuso e, in minima parte, nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione.

Di seguito una descrizione della evoluzione dei rapporti di finanziamento con le due società.

Findomestic Banca S.p.A.

1. Il primo finanziamento risale all'anno 2009 (All.ti 8,9) contratto n.20016727183421 e concerneva un prestito rateale di € 6.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili di €141,50, per un montante complessivo di €8.490,00. Il prestito comprendeva spese di assicurazione del credito contestuali per 601,00 e e spese istruttoria di €60,00.
2. Il secondo finanziamento risale all'anno 2010 (contratto n. 20016727183423001006140120 del 14/06/2010) e concerneva un finanziamento rateale di €8.244,00 da rimborsare in 84 rate mensili di €150,20, per un montante complessivo di €12.616,80. Il prestito comprendeva spese di assicurazione del credito contestuali per 966,80 e e spese istruttoria di €100,00 (All.to 10).
3. Il terzo finanziamento risale all'anno 2011 (contratto n. 20016727183424001104110120 dell'11/04/2011) e concerneva un finanziamento rateale di €20.825,00 da rimborsare in 120 rate mensili di €304,90, per un montante complessivo di €36.588,00. Il prestito comprendeva spese di assicurazione del credito contestuali per €3.257,00. Con questo finanziamento venivano estinti anticipatamente il primo prestito del 2009 con debito residuo di €4.572,21 e il secondo del 2010 con debito residuo di €7.630,81. Il netto ricavo, pari a €7.796,98 è stato bonificato alla Ricorrente (All.to 11).
4. Il quarto finanziamento rapporto n. 20016727183425 (All.to 12) è dell'anno 2012 (02/07/2012) per un importo finanziato di €24.700,00 da rimborsare in 120 rate da €361,70 per un montante complessivo di €43.404,00).
5. Il quinto prestito (All.to 13) in modalità "Protetto" è del 05/12/2014 e prevede la possibilità di cambiare gli importi della rata. Il prestito è di €31.055,00 per 108 rate da €430,60 e un montante di €46.504,80.
6. Il sesto finanziamento (All.to 14) n. 20016727183429) è del 11/08/2016 per un importo di €33.717,00 in 120 rate da €425,80 e un montante di €51.096,00.

L'ultimo finanziamento, in realtà, è stato erogato al solo scopo di ridurre una esposizione debitoria in precedenza contratta dalla Signora Ortu nei confronti della FINDOMESTIC, derivante a sua volta dagli altri numerosi e precedenti contratti di finanziamento con quest'ultima stipulati. Per il recupero di tale credito Findomestic tramite AK NORDIK AB cessionaria del credito (All.to 14), ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento pari ad € 38.763,87 oltre interessi e spese di procedura monitoria contro il quale la Signora Ortu ha proposto opposizione. In sede giudiziale AK NORDIK AB ha chiesto ed ottenuto la concessione della provvisoria esecuzione ma alla data odierna non è stato notificato atto di precetto né è stata intrapresa alcuna procedura esecutiva.

Figenpa S.p.A.

Con la Figenpa i contratti di finanziamento in essere sono due per un totale debiti pari ad € 30.748,21:

1. in data 14.03.2016 Cessione del quinto dello stipendio di euro 38.880,00 (capitale lordo mutuato) per n. 120 rate di euro 324,00 ciascuna, contratto n. 217737 (All.to 15), per il quale residuavano alla data del 30/06/2023 euro 10.828,21;
2. in data 18.07.2017 Delegazione di pagamento con Towers CQ SRL, posizione anticipatamente estinta da Banca Sistema (cessionaria del credito) con bonifico di € 19.875,76. Il contratto originario pari ad euro 39.840,00 (capitale lordo mutuato) consisteva in n° 120 rate di euro 332,00 ciascuna (contratto n. 237251) alla data del 30/11/2022, risultava un debito residuo di euro 19.920,00 come da comunicazione della cessionaria Banca Sistema (All.to 15).

Banco di Sardegna Spa

Il debito vs. l'Istituto Banco di Sardegna, ammonta ad euro 8.726,00 (Allegato 17), originato da un fido bancario.

Agenzia delle Entrate Riscossione

La Signora ORTU è debitrice vs. l'Agenzia delle Entrate e Riscossione per complessivi euro 1.248,23 per le seguenti cartelle:

- n. 02520190019859743000 € 126,86 per multe stradali;
- n. 02520200000710622000 € 1.121,37 per tributi locali;

Avuto riguardo alle esposte circostanze l'indebitamento non appare colposamente cagionato dal debitore. Nella tabella che segue si ritiene utile riportare a conclusione di questo punto, un quadro d'insieme dell'attuale situazione debitoria della Signora Tiziana Ortu.

La situazione debitoria complessiva è stata verificata dalla scrivente tramite visure, Crif, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione (All.ti 16,17,18). Le informazioni raccolte ed i documenti in possesso dell'OCC evidenziano che gli esborsi sostenuti dalla ricorrente sono stati effettuati per il pagamento delle rate di finanziamento dei prestiti ed il pagamento delle spese per il sostentamento della famiglia.

Tabella 1 – Elenco debiti

Creditore	Credito
Agenzia delle Entrate Riscossione (All.to 18)	1.248,23
Banco di Sardegna	8.726,00
AK Nordik (Findomestic)	38.763,87
Banca Sistema S.p.A cessionaria credito Figenpa	30.748,21
Totale	79.486,31

5. Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Per tentare di comprendere come la Ricorrente sia giunta allo stato di conclamato sovraindebitamento occorre tornare indietro negli anni e in particolare a quelli compresi tra il 2009 e il 2012, gli anni della separazione e del divorzio. Questa scelta di analisi del problema è legata al fatto che l'indebitamento odierno, seppur con diversità nei numeri, era già presente allora (*nel 2012 la Ricorrente era già indebitata con Findomestic e aveva già all'attivo alcuni prestiti di "consolidamento"*). L'evento critico che ha determinato il sovraindebitamento è dato quindi dalla separazione dei coniugi che peraltro ha comportato ingenti spese legali.

Rispetto al contesto socio economico all'interno del quale la famiglia era ed è inserita, va detto che esso era ed è tutt'altro che favorevole alla soluzione dei problemi. Infatti vanno sottolineate la povertà economica e la disoccupazione che storicamente affliggono le province della Sardegna; esse si sono aggravate ulteriormente per effetto del depauperamento del potere d'acquisto indotto dall'introduzione dell'euro e per effetto della crisi finanziaria globale intervenuta sul finire del primo decennio degli anni 2000. Non si dimentichi che la stessa riforma costituita dalla L.3/2012 è un risultato del sovraindebitamento che, in quel periodo, da fenomeno patologico individuale si è trasformato in fenomeno sociale, con milioni di individui coinvolti nel problema.

Tornando alla situazione familiare, occorre prendere atto che l'ex coniuge della Ricorrente, pur avendo contribuito, suo malgrado, alla nascita e allo sviluppo dei problemi finanziari negli anni in cui il l'indebitamento si è manifestato, non ha sistematicamente contribuito al suo alleggerimento versando regolarmente i contributi di mantenimento per i figli che la separazione consensuale prevedeva. È evidente che la famiglia convivente, alle condizioni date, non poteva avere nessuna chance di uscire dallo squilibrio finanziario. Squilibrio finanziario che si sarebbe aggravato negli anni successivi al 2015.

Tutto quanto esposto, si ritiene che la Ricorrente abbia a suo tempo assunto le obbligazioni avendo la ragionevole previsione di poterle adempiere.

6. Responsabilità del consumatore e dei finanziatori

6.1 Le spese familiari

Le spese familiari costituiscono uno degli elementi più importanti nelle valutazioni di una procedura di sovraindebitamento e sono evidentemente correlate alla natura e quantità dei redditi che le consentono. La ricostruzione di tali spese per la famiglia della Ricorrente è rappresentata nella tabella seguente come dichiarato dalla ricorrente nella proposta allegata.

Tabella 2 – Elenco spese familiari mensili

Tipologia spesa	Importo mensile
Alimenti e casalinghi	390
Utenze domestiche	200
Tassa rifiuti	30
Carburante	300
Utenze telefoniche	30
Assicurazione, bollo auto	100
Altre spese (vestiario, spese sanitarie, istruzione)	150
Totale	1.200

In merito alla stima delle spese e alla relativa attendibilità si riportano in allegato alcune statistiche sulla spesa delle famiglie elaborate dall'ISTAT particolarmente significative rispetto al caso in procedura.

PROSPETTO 1. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. Anni 2020/2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	
	Sud	
	2020	2021
SPESA MEDIANA MENSILE	1.650,57	1.636,14
SPESA MEDIA MENSILE	1.898,09	1.971,29

PROSPETTO 2. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPO DI COMUNE DI RESIDENZA. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	TIPO DI COMUNE		
	Centro area metropolitana	Periferia area metropolitana e comuni con 50.001 abitanti e più	Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana)
SPESA MEDIANA MENSILE	2.283,79	2.103,22	1.939,33
SPESA MEDIA MENSILE	2.756,67	2.472,55	2.314,71

PROSPETTO 3. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI
SPESA MEDIANA MENSILE	2.088,27
SPESA MEDIA MENSILE	2.450,51
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	471,08
Non alimentare	1979,44

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA FAMILIARE
	Monogenitore
SPESA MEDIANA MENSILE	1.985,16
SPESA MEDIA MENSILE	2.316,66
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	469,24
Non alimentare	1.847,42

6.2 Esame conti bancari

Gli estratti conto prodotti dal BancoPosta relativamente al conto n° 001048309247 (All.to 19) dalla data di apertura risalente al 19/12/2019 sino al 29/09/2023, consentono di ricostruire agevolmente le modalità operative seguite dalla Ricorrente per l'utilizzo del proprio reddito da lavoro.

Il conto presenta di fatti tre tipologie di movimenti:

- Accrediti dello stipendio netto
- Prelievi Postamat del titolare
- Addebiti per oneri e commissioni bancarie

La relativa semplicità di lettura è legata principalmente all'utilizzo delle entrate mensili attraverso prelievi dallo sportello/Atm ed ai pagamenti delle spese di mantenimento tramite bancomat.

Questa modalità operativa consente di rappresentare, per ciascuna tipologia di movimento bancario fra i tre indicati l'evoluzione delle entrate e delle uscite.

Nella tabella 3 vengono rappresentati gli accrediti per stipendi netti, nella tabella 4 i prelievi attraverso lo sportello automatico e nella tabella 5 gli addebiti per altre spese di mantenimento, oneri finanziari e commissioni bancarie.

Come già detto, il conto BANCOPOSTA è stato aperto successivamente al conto n. 70176975 in essere presso il Banco di Sardegna spa, ora non più utilizzato, di cui si allegano alcuni estratti conto (All. 19 bis) che ha generato l'attuale indebitamento di € 8.726,00.

TAB. 3

<i>Conto di accredito stipendio Sul c/c n. 1048309247 BancoPosta</i>				
	2020	2021	2022	2023
<i>Mese</i>	<i>Bonifici</i>	<i>Bonifici</i>	<i>Bonifici</i>	<i>Bonifici</i>
<i>gennaio</i>	998,95	1.082,28	1.079,94	3.698,77
<i>febbraio</i>	1.253,72	1.104,26	1.060,89	1.230,12
<i>marzo</i>	908,83	1.058,18	1.032,14	1.157,16
<i>aprile</i>	895,75	1.063,47	1.032,40	1.151,27
<i>maggio</i>	943,18	1.037,44	941,59	1.155,88
<i>giugno</i>	930,12	1.033,43	1.037,05	1.115,12
<i>luglio</i>	1.021,58	1.198,77	1.416,20	1.213,32
<i>agosto</i>	1.037,92	1.210,76	1.043,80	1.345,48
<i>settembre</i>	1.173,86	1.034,87	1.036,50	1.183,20
<i>ottobre</i>	991,08	1.008,65	1.079,38	-
<i>novembre</i>	1.020,52	1.234,36	1.074,95	
<i>dicembre</i>	2.328,94	1.109,56	1.261,38	
<i>13.ma</i>	1.515,59	1.568,76	1.630,58	
Totale annuo	15.020,04	14.744,79	14.726,80	
Entrata netta media mensile	1.251,67	1.228,73	1.227,23	

TAB. 4

<i>Conto BancoPosta</i>				
	2020	2021	2022	2023
<i>Mese</i>	<i>Prelievi</i>	<i>Prelievi</i>	<i>Prelievi</i>	<i>Prelievi</i>
<i>gennaio</i>	1.336,84	1.387,37	1.622,99	1.578,02
<i>febbraio</i>	922,51	1.330,90	1.108,92	1.301,06
<i>marzo</i>	987,98	1.167,56	908,38	1.643,18
<i>aprile</i>	886,80	1.002,28	1.230,88	1.447,25
<i>maggio</i>	1.213,65	1.084,09	873,29	1.149,23
<i>giugno</i>	1.044,66	1.364,88	1.626,17	1.286,33
<i>luglio</i>	1.350,42	726,02	1.044,12	1.642,08
<i>agosto</i>	834,87	1.051,23	1.341,76	1.698,43
<i>settembre</i>	1.095,67	1.406,23	946,50	657,24
<i>ottobre</i>	712,23	1.113,03	659,42	286,49*
<i>novembre</i>	1.140,38	1.402,85	1.103,62	
<i>dicembre</i>	3.043,87	1.893,84	2.856,05	
<i>Totale annuo</i>	14.569,88	13.769,13	15.322,10	
<i>Prelievo medio mensile</i>	1.214,15	1.244,19	1.276,84	

TAB.5

Conto BancoPosta				
	2020	2021	2022	2023
Mese	Addebiti	Addebiti	Addebiti	Addebiti
<i>gennaio</i>	26,00	134,54	174,30	123,09
<i>febbraio</i>	6,00	337,00	113,00	343,96
<i>marzo</i>	90,09	181,02	304,86	45,99
<i>aprile</i>	67,00	70,00	46,99	30,99
<i>maggio</i>	153,59	228,00	88,00	1.131,59
<i>giugno</i>	6,00	87,29	26,99	31,59
<i>luglio</i>	162,27	18,00	76,99	68,59
<i>agosto</i>	6,00	170,78	92,99	135,60
<i>settembre</i>	132,44	23,00	43,43	35,59
<i>ottobre</i>	106,00	132,19	150,99	28,99*
<i>novembre</i>	6,00	216,50	140,99	
<i>dicembre</i>	129,73	18,00	463,82	
TOTALE ANNUO	891,12	1.616,32	1.723,35	

Compito dell'OCC, in un ricorso per ristrutturazione dei debiti per sovraindebitamento, è valutare l'entità e la congruità delle spese, che non devono risultare rilevanti e sproporzionate e, comunque, adeguate rispetto ai redditi familiari e alle esigenze di un mantenimento dignitoso della famiglia secondo statistiche nazionali. Dall'esame dei movimenti bancari si evince che l'utilizzo delle somme disponibili al netto dei pignoramenti in busta paga, è strettamente funzionale al mantenimento della famiglia della Ricorrente.

6.3 Merito creditizio

Rispetto alla fattispecie in procedura, la sig.ra Ortu ha contratto nel corso degli anni debiti per motivi familiari, e va altresì precisato che finché la stessa era coniugata non ha avuto alcun problema.

A seguito del divorzio e della morosità sul mantenimento da parte dell'ex coniuge, la ricorrente ha avuto un peggioramento della sua situazione economica e, per far fronte ad alcuni debiti, si è trovata nella necessità di chiedere ulteriore liquidità con la conseguenza inevitabile di trovarsi infine sovraesposta dal punto di vista debitorio.

La sig.ra Ortu nonostante la precarietà economica in cui vive da anni ha sempre fatto fronte alle rate, fin tanto che, per le esigenze della vita quotidiana di genitore ha dovuto far fronte alle necessità del figlio minore, ora maggiorenne, omettendo di versare le rate della Findomestic/AK NORDIC.

Relativamente all'analisi della diligenza impiegata dalla consumatrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni, la debitrice Tiziana Ortu, per far fronte alle crescenti spese sopradescritte, ha sempre trovato favorevole predisposizione delle società finanziarie nel concedere l'erogazione di nuovo credito sulla base non tanto della sua capacità reddituale, quanto dalla sicurezza di ricevere il corrispettivo, sia per le forme di finanziamento (prestiti, cessioni e delega) che per la natura dell'impiego (pubblico) della Signora.

Infatti, considerato che l'unica fonte di reddito della signora Ortu, che tuttora sostiene finanziariamente e in via esclusiva il figlio, è rappresentato dal proprio stipendio quale infermiera presso l'azienda ospedaliera Brotzu, appare del tutto spropositato l'ammontare del debito residuo stimabile, allo stato attuale, in complessivi euro 78.238,08 verso i creditori chirografari.

La sig.ra Ortu si è sempre adoperata per diminuire la sua esposizione debitoria e ha anche provveduto giudizialmente a richiedere il mantenimento del figlio come disposto in sede di divorzio anche se senza soddisfazione economica e con ulteriori esborsi per spese legali.

Inoltre, tramite lo stesso Legale che l'assiste in questa procedura, ha richiesto alla FINDOMESTIC delle somme trattenute dalla stessa indebitamente che la finanziaria ha provveduto a restituire in data 3/12/2022 per € 1.421, consentendo alcuni pagamenti all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione.

6.4 La determinazione del reddito parametrico ex D. Lgs. 14/2019

L'entità delle spese, come rappresentata nella Tabella 2, risulta rilevante rispetto ai due diversi aspetti che vanno valutati in un ricorso per ristrutturazione dei debiti per sovraindebitamento:

- 1 la congruità delle spese e la loro adeguatezza ai redditi familiari e alle esigenze di un mantenimento dignitoso. In questo primo caso l'accento è posto sulla normalità delle spese in relazione alle esigenze di un normale nucleo familiare secondo le statistiche nazionali;
- 2 la considerazione del loro ammontare reale e teorico da parte dei soggetti finanziatori nelle valutazioni di merito creditizio. In questo secondo caso ciò che viene valutata è la corretta verifica del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori.

Rispetto al primo punto, il confronto con le statistiche rivela una situazione di consumo largamente inferiore alle medie calcolate dall'Istat.

Rispetto alla definizione di un reddito parametrico per il processo valutativo descritto al punto 2) si deve fare riferimento alla metodologia descritta dall'articolo 68, comma 3, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (contenuto già presente nella L.3/2012) il quale, al fine di definire l'importo necessario ad un mantenimento dignitoso "ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza

dell'Isee prevista dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159”.

Riguardo al momento da prendere in considerazione, per la valutazione in questa procedura di sovraindebitamento, occorre riferirsi agli anni in cui il debito nasce e si sviluppa. Se l'anno iniziale è da rinvenirsi nel 2009, lo sviluppo si realizza negli anni successivi con reiterati rinnovi che negli anni 2015/2016 si trasformano in sovraindebitamento. I prestiti che lo determinano sono gli stessi che compaiono nella situazione debitoria attuale e in particolare quelli di Findomestic/AKNordik e Figenpa.

In applicazione della metodologia descritta dall'art. 68, comma 3, del D. Lgs. 12 gennaio 2019 (già presente nella L. 3/2012) i parametri da utilizzare per le valutazioni sono i seguenti:

- Scala di equivalenza 2015: 1,77;
- Assegno sociale su 12 mensilità 2014: 485,41;
- Reddito parametrico: 850,17;
- Stipendio medio mensile del periodo 1.550,00 circa

Moltiplicando l'indice di equivalenza per l'ammontare dell'assegno sociale, allora (2015/16/17) pari a €485,41, si ottiene dunque l'importo relativo al reddito di mantenimento o sopravvivenza indicato nella tabella sottostante.

Nella tabella 3 vengono rappresentate le **simulazioni di calcolo relative agli anni, critici per la procedura, dal 2015 al 2018.**

Tabella 3 - Reddito reale e di mantenimento e capienza per rimborsi di debiti

Anno	2.015	2.016	2.017	2.018
Importo assegno sociale su 12 mensilità	485,41	485,41	485,41	490,75
Parametro di equivalenza ISEE	1,77	1,77	1,77	1,57*
Reddito netto da lavoro	1.550,00	1.570,00	1.600,00	1.600,00
A) Reddito Netto totale	1.550,00	1.570,00	1.600,00	1.600,00
B) Reddito di mantenimento/parametrico	859,17	859,17	859,17	770,4775
C) Capienza per rimborsi (A-B)	690,83	710,83	740,83	829,52

*Il figlio è diventato maggiorenne e l'indicatore risulta ridotto

6.5 Considerazioni su istruttorie bancarie, decisioni di finanziamento e carico debitorio

L'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che “l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del

debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B. Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore."*

In secondo luogo, la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, così intesa, seppur implicitamente, va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.

La tabella 3 è stata elaborata nel rispetto delle indicazioni normative secondo cui *"si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"*.

Rispetto al contenuto della Tabella 3, attraverso i dati relativi al reddito netto totale e a quello vitale o di mantenimento è possibile definire la capacità di rimborso (capienza) dei finanziamenti come differenza tra il primo e il secondo. La rappresentazione riguarda principalmente i debiti finanziari o i finanziatori presenti nel sovraindebitamento attuale.

Tabella 3B - Capacità di restituzione finanziamenti e carico rateale mensile anni 2015/18

Anno	2015	2016	2017	2018
C) Capienza per rimborsi (A-B)	690,83	710,83	740,83	829,52
Rata prestito Findomestic (acceso nel 2014)	430,6			
Rata cessione quinto Figenpa/cessionaria Banca Sistema		324,00	324,00	324,00
Deleghe Intesa <u>San Paolo</u>	322,00	322,00		
BF5 Cessioni	300,00			
Deutsche Bank (rilevato dal CRIF)	110,00	110,00		
Rata prestito Findomestic (acceso nel 2016)		425,8	425,80	425,80
Rata delegazione Figenpa/cessionaria Banca Sistema			332,00	332,00
Rata Findomestic credito al consumo (rapporto n. 10070163975038)		72,80	72,80	72,80
Disponibilità per rimborsi residua (C – Rate)	-471,77	-543,77	-413,77	-325,08

Dall'analisi dei dati sembrerebbe che in nessun caso i debiti rateizzati in essere dal 2016 rientrino nel limite della capienza per i rimborsi.

In particolare:

2015:

- L'esposizione mensile supera abbondantemente la capienza e il prestito concesso da Findomestic nel 2014 non poteva essere considerato sostenibile;

2016:

- **Il prestito per cessione del quinto concesso da Fingenpa (concesso nel marzo 2016) sembrerebbe dimostrare che la stessa finanziaria non ha tenuto conto del carico rateale del prestito Findomestic del 2014, del prestito delega di Intesa e del prestito personale Deutsche Bank;**
- **Il prestito Findomestic concesso in quell'anno (agosto 2016) unitamente al finanziamento al consumo non ha tenuto conto del carico rateale del finanziamento Fingenpa dello stesso anno ma precedente oltre che del prestito Deutsche Bank e di quello Intesa (dati rilevati dai cedolini paga del 2016 e dal CRIF).**

2017:

- **Il nuovo finanziamento con delegazione di pagamento di Fingenpa viene concesso in una situazione di totale insostenibilità del nuovo debito per il consumatore.**

Come si evince dalla tabella 3B l'entità delle rate mensili relative ai finanziamenti supera abbondantemente la capacità di restituzione, stimata secondo le indicazioni della legge.

Nella precisazione del credito comunicata, su richiesta dell'OCC, dalla cessionaria del credito della Società Fingenpa - Banca Sistema, la Società propone una opposizione preventiva al non riconoscimento del privilegio che secondo la stessa caratterizza il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Il tema è indubbiamente oggetto di ampio dibattito e di diversa giurisprudenza nelle procedure di sovraindebitamento. Nell'ambito della presente procedura l'OCC ritiene di suggerire tuttavia che il problema assuma carattere secondario considerata l'applicazione combinata delle seguenti norme:

- art. 68, comma 3 D.Lgs. 2019 n. 14. *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*

- l'art.124bis del T.U.B. *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.
- art. 12bis comma 3bis (comma inserito, con effetto dal 25/12/2020, dall'art. 4ter del D.L.28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/12/2020, n.176), stabilisce che: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*.

La verifica del merito creditizio, dunque, non costituisce più solo un onere ma anche un preciso obbligo di legge, che va adempiuto con un grado di diligenza commisurata alla qualifica professionale del soggetto ai sensi dell'art. 1176 co. 2 cod. civ. Tale obbligo è stabilito non solo a tutela della propria posizione negoziale, ma anche di quella dello stesso cliente, contraente debole del rapporto, e promana direttamente dagli obblighi di buona fede ex artt. 1374 e 1375 cod. civ. che permeano il regolamento negoziale.

È evidente allora che l'istruttoria sulla solvibilità del cliente non possa esaurirsi in una mera autodichiarazione di solvibilità del debitore, che non può esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente.

In conclusione, nel rispetto del dispositivo contenuto nell'art. 68, comma 3 D.Lgs. 2019 n. 14, si può affermare che verosimilmente i soggetti finanziatori, ed in particolare Findomestic e Fingenpa, considerarono troppo ottimisticamente la sostenibilità dei prestiti concessi alla Signora Ortu Tiziana.

Rispetto alla pregiudiziale comunicata dalla cessionaria Banca Sistema attraverso la precisazione del credito, essa, prescindendo da ogni considerazione di merito interpretativo e giurisdizionale, sembrerebbe in ogni caso non accoglibile per effetto della presunta violazione da parte della Società Fingenpa, cedente del credito, delle disposizioni normative di cui sopra. In particolare l'aver concesso nell'anno 2016 un credito di ammontare superiore a quello sostenibile dal soggetto finanziato in considerazione dell'esistenza di altri finanziamenti preesistenti e di aver reiterato il medesimo atto nell'anno successivo con il finanziamento per delegazione di pagamento.

7. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Sulla scorta di quanto è stato prodotto e di quanto la scrivente ha autonomamente reperito si può confermare la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione acquisita dall'OCC a corredo della proposta.

Pertanto si può confermare che la proposta di ristrutturazione dei debiti, **così come integrata dallo stesso OCC in corso di procedura**, consente la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore all'alternativa

liquidatoria, secondo l'art. 70 comma 9 del D.Lsv. 12 gennaio 2019, n. 14 che, nella fattispecie, non potrebbe essere rappresentata dalla liquidazione del patrimonio in quanto la debitrice è sostanzialmente nullatenente.

7.1 Inesistenza atti in frode ai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori attraverso la eventuale depauperazione del patrimonio (di fatto inesistente).

7.2 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni

Dall'analisi della documentazione fornita dal consumatore l'OCC non ha evidenziato alcun atto volto a sottrarre beni dal loro patrimonio al fine di diminuire le garanzie ex art. 2740 c.c. in favore dei suoi creditori. Peraltro non risultano carichi pendenti nel casellario giudiziale della Procura della repubblica di Cagliari (All.to 20).

7.3 Atti del debitore impugnati dai creditori

Dalla documentazione in atti, risulta il Decreto ingiuntivo di Nordik/Findomestic.

8. Indicazione presunta dei costi della procedura

Il compenso previsto per la procedura connessa agli uffici dell'OCC e della scrivente Gestore delle crisi, come da preventivo provvisorio sottoscritto dalla Signora Ortu in data 15/06/2022, ammonta a €4.362,43 già comprensivo di iva e oneri di legge.

Al compenso dell'OCC si aggiunge il compenso dell'Avv. Katia Seguri di € 2.392,00 (All.to 21) che ha assistito la Signora Ortu Tiziana nella procedura.

9. Analisi della situazione patrimoniale e reddituale

I redditi della Ricorrente derivano da lavoro dipendente presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu, con qualifica di Infermiera.

I redditi degli ultimi anni risultanti dalla Certificazione Unica (All.to 22), sono così riassunti:

Tabella 5 – Redditi ultimi 4 anni come da CU

Anno imposta	Retribuzione annua lorda
2019 (CU 2020)	27.887,93
2020 (CU2021)	28.759,91
2021 (CU 2022)	28.943,72
2022 (CU 2023)	28.400,09

I redditi mensili netti percepiti negli ultimi mesi, ricostruiti sulla base degli importi netti accreditati sul conto Banco Posta e di alcuni cedolini paga sono stati i seguenti (All.ti 23):

Tabella 6 – Redditi da busta paga anno 2021

Mesi	Stipendio al netto trattenute	Trattenuta cessione FIGENPA	Trattenuta delega FIGENPA	Altre trattenute Per imposte/contribute/pagamento rateale assicurazione Unipol	Stipendio al lordo trattenute
ott-16	1.024,55	324,00	322,00	861,42	2.531,97
lug-17	1.020,54	324,00	322,00	844,62	2.511,16
Ago-17	1.059,80	324,00	322,00	893,33	2599,13
nov -22	1.074,95	324,00	322,00	721,98	2.442,93

Trattandosi di reddito da lavoro dipendente, esso è tendenzialmente costante e lo sarà anche nel corso degli anni futuri, pertanto deve essere considerato l'unica fonte certa da destinare al pagamento delle posizioni debitorie.

Pertanto, il reddito medio mensile al lordo delle trattenute per cessione quinto e delega ammonta a circa 1.600/1.700 euro.

È di tutta evidenza che, in caso di omologa della proposta, dovranno essere revocate le trattenute del quinto dello stipendio di € 324,00 e della delega del creditore Figenpa € 322,00.

A tale scopo è indispensabile considerare la ratio del nuovo assetto normativo introdotto con il D.Lgs. 12/01/2019 n.14, entrato in vigore il 15/07/2022. Ai sensi e per gli effetti dell'art.67 del D. Lgs.12/01/2019 n.14, c.3: *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Il proponente garantisce il soddisfacimento dei creditori, sulla base delle percentuali previste dalla presente proposta, con i redditi sopraindicati.

9.1 Beni Immobili

A seguito del decesso del genitore in data 15/09/2021 la Signora Ortu è titolare pro indiviso (All.ti 24, 25) di cinque terreni incedibili in quanto la quota è frammentata e/o la cui vendita richiederebbe un giudizio di divisione con costi aggiuntivi per il trasferimento della proprietà. Ai fini valutativi per un eventuale cessione si osserva quanto segue.

La ricerca delle quotazioni dei terreni agricoli nell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'AGE (OMI) **non ha prodotto risultati** sia per il Comune di Villacidro che per quelli vicini di Arbus, Villasor e Gonnosfanadiga. Per una stima dei valori relativi ai terreni di cui la Signora Ortu risulta proprietaria pro quota si è optato, in via alternativa, per le quotazioni medie fornite da ISMEA. Le quotazioni media dei terreni in Sardegna, come

riportato da Coldiretti Giovani, in relazione alle compravendite generate dal Bando Ismea per i giovani imprenditori agricoli è di €7.400,00 per ettaro circa, decisamente inferiore alla media nazionale¹.

Riprendendo i dati catastali è possibile effettuare la stima relativamente alle quote dei terreni in proprietà alla debitrice.

Catasto terreni Comune Villacidro	Superficie mq.	Superficie mq.	Quota proprietà	Quota in mq.	Valutazione quota con media ISMEA (Euro)
Foglio 303 Particella 656	Seminativo	202	1/12	16,8	12,46
Foglio 303 Particella 653	Seminativo	1.327	1/15	88,5	65,47
Foglio 303 Particella 659	Uliveto	1.744	1/15	116,3	86,04
Foglio 303 Particella 660	Uliveto	2.220	1/15	148,0	109,52
Foglio 603 Particella 1934	Incolto	540	1/6	90,0	66,60
Totali		6.033		459,6	340,08

Dalle osservazioni di cui sopra si può desumere come la vendita dei terreni a prezzi di mercato non consentirebbe la soluzione dei problemi a prescindere dagli altri che da questa ipotesi risolutiva verrebbero generati sia per la ricorrente che per il contesto socio produttivo (ulteriore frammentazione).

9.2 Beni mobili registrati

La Signora Ortu risulta intestataria di una OPEL Corsa del 2010 targata EB241AJ che nel 2021 è stata sottoposta a fermo amministrativo dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni a fronte di un debito di euro 1.405,13. Nel 2019 la ricorrente ha aderito alla Rottamazione Ter con un piano rateale di circa € 72,54 per n. 18 rate trimestrali, avendo saldato il debito il fermo amministrativo è stato rimosso in data 05/12/2022 (All.to 18). La ricorrente intende rottamare l'automezzo in quanto inaffidabile per il suo utilizzo e dal valore di mercato pressoché nullo.

Il 18/05/2021 la ricorrente ha acquistato con la madre l'autovettura Lancia Y ibrida nel 2021 targata GE807DS per € 9.843,03, la cui valutazione di valore di mercato in base al sito internet Autoscout, oscilla tra i 10.700 ed i 13.900 euro, quindi ad un valore di mercato superiore al costo d'acquisto, sopravvalutazione si ritiene dovuta al mercato della auto ibride (All.to 26).

Tali quotazioni sono particolarmente rilevanti per la quantificazione del patrimonio attivo disponibile ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria.

¹<https://www.sangavinomonreale.net/2022/09/17/la-sardegna-e-la-regione-con-il-prezzo-piu-basso-dei-terreni-agricoli/#:~:text=La%20Sardegna%20E2%80%93%20evidenzia%20Coldiretti%20Giovani,di%2020%2C7%20mila%20euro.>

9.3 Disponibilità liquide

Alla data del 18/05/2023 il saldo disponibile della ricorrente nel conto Banco Posta n°0011048309247 ammontava ad euro 1.059,44.

9.4 Atti dispositivi negli ultimi 5 anni

La ricorrente dichiara di non possedere quote e partecipazioni, di non aver compiuto negli ultimi 5 anni alcun atto di disposizione del proprio patrimonio e che non sussistono procedure esecutive mobiliari (escluso il fermo amministrativo dell'auto citato) o immobiliari pendenti a suo carico.

10. Piano di soddisfacimento dei creditori

Escluse le ipotesi della liquidazione di un attivo patrimoniale dal valore irrilevante rispetto al passivo e quella di lasciare immutata la situazione attuale, con il nuovo codice della crisi di impresa, l'unica ipotesi perseguibile per la soluzione del sovraindebitamento del consumatore è quella della procedura di ristrutturazione dei debiti.

La proposta della Ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori tutti attraverso la destinazione ad essi della **somma di € 22.000,00 derivante dal contratto di finanziamento chirografario di pari importo accordato dall'istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A. (All.to 27), grazie all'intervento in garanzia della Fondazione antiusura Sant'Ignazio da Laconi Onlus (ETS)**. La Fondazione Antiusura Sant'Ignazio da Laconi Onlus (ETS), con sede in Cagliari, c.f. 0251211300927, è il braccio operativo della Caritas diocesana che svolge da anni un'azione di prevenzione educativa ed informativa, tesa, da un lato, a diffondere una cultura ispirata ai valori della solidarietà e sobrietà, per uno stile di vita ed un uso responsabile del denaro, dall'altro a sostenere anche economicamente consumatori in crisi affinché questi non siano indotti a rivolgersi ad organizzazioni criminali dedite all'usura. **Il prestito prevede la restituzione di n° 72 rate mensili di € 349,23 al tasso di ammortamento del 4.50% e consentirà il pagamento dei creditori in un'unica soluzione e in tempi brevi rispetto all'omologa del piano.**

Detto finanziamento è "neutrale" rispetto al piano di ristrutturazione del debito; infatti il debito assunto dalla ricorrente non costituisce ulteriore debito da ristrutturazione.

Inoltre le risorse, provenienti dal finanziamento verranno utilizzate dalla debitrice nel rispetto delle cause di prelazione con integrale soddisfazione del credito privilegiato senza alcuna alterazione, conseguente al contributo finanziario acquisito, della scala gerarchica prestabilita per i crediti del passivo dal legislatore (ciò avviene dunque nel rispetto del concetto di "neutralità" chiarito dalla Suprema Corte nell'ottica di scongiurare il rischio di una indebita alterazione dei gradi di privilegio, cfr. Cass. 8 giugno 2021, n. 9373).

Inoltre la garanzia offerta dalla Fondazione, per dare esecuzione al piano, costituisce oggettivamente utilità ulteriore rispetto al patrimonio del debitore.

La differenza tra le reali spese di mantenimento pari a circa 1200,00€ e le entrate mensili dello stipendio di circa 1800,00€ dovrebbero consentire di onorare puntualmente questa obbligazione finale.

Di seguito le percentuali di soddisfazione dei creditori:

Per i crediti prededucibili si prevede

1. pagamento integrale dell'onorario spettante all'OCC dr.ssa Maria Laura Cugurullo (100%)
2. pagamento integrale dell'onorario spettante all'avvocato Katia Seguri (100%)

Per i creditori chirografari è previsto un pagamento a saldo, in percentuale del 17.89% rispetto al valore nominale del credito.

I crediti dell'Agenzia Riscossione con privilegio ex art. 2752 C.C. verranno soddisfatti integralmente.

Di seguito la sintesi della proposta di ristrutturazione dei debiti.

Tabella 7 – Crediti in pre deduzione

Crediti in pre deduzione	TIPOLOGIA	IMPORTI DOVUTI E A SALDO
Dott.ssa Maria Laura Cugurullo	f.f. O.C.C.	4.362,43
Avv. Katia Seguri	Assistenza legale	2.392,00
TOTALE		€ 6.754,43

Tabella 7 – Crediti privilegiati

Crediti privilegiati	Capitale	Privilegio	Chirografo	% Sodd.ne	Importo a saldo
Agenzia Entrate e riscossioni	1.248,23	1.248,23		100%	1.248,23
TOTALE	1.248,23	1.248,23			1.248,23

Tabella 7 – Crediti Chirografari

RESIDUO DA DISTRIBUIRE €13.997,34				
Crediti chirografari	Debito	Chirografo	% Sodd.ne	Importo a saldo
Banco di Sardegna (All.to 27)	8.726,00	8.726,00	17,89	1.561,14
AK Nordik AB (Findomestic)	38.763,87	38.763,87	17,89	6.935,13
Banca Sistema S.p.A. cessionaria credito Figenpa	30.748,21	30.748,21	17,89	5.501,07
TOTALE	78.238,08	76.047,93		13.997,34

Nota: La rateizzazione del prestito concesso da Intesa San Paolo decorrerà dal mese successivo all'omologa.

11. Convenienza del Piano rispetto alla liquidazione

Ai sensi dell'art. 70 comma 9 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza della proposta di piano in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente. Essendo la Ricorrente comproprietaria soltanto di un automezzo del valore commerciale di € 10.000,00 e di una quota ereditaria del valore di circa € 340,08 circa l'ipotesi liquidatoria di beni patrimoniali **non può essere presa convenientemente** in considerazione.

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione prodotta.

A conclusione della presente relazione secondo il disposto dell'art.68 comma2 lett.c del DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14, la sottoscritta OCC D.ssa Maria Laura Cugurullo,

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di piano
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperite dagli uffici tributari e dalle banche dati pubbliche oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nel piano presentato trovano corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare del loro credito e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata, come richiesto dall' art. 68 comma2 lett.c del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

12. Giudizio su fattibilità e sostenibilità del piano proposto

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel piano si ritiene lo stesso, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, sostenibile e fattibile.

Il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento del 100% del dovuto per i creditori privilegiati ed il 17,89% per quelli chirografari.

Sulla base di quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Gestore della crisi

ESAMINATI

i documenti messi a disposizione dal Piano e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il piano del consumatore predisposto dal debitore con l'assistenza del legale e opportunamente supportato dalla scrivente,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che la signora Tiziana Ortu intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente, perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

13.CONCLUSIONI

Considerato che l'attivo a disposizione risulta inficiato dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio e dalla delega sullo stipendio (contratti di finanziamento Fingenpa) e che la prosecuzione delle trattenute sullo stipendio su base volontaria o forzata potrebbero inficiare la prosecuzione del piano, la Ricorrente richiede esplicitamente all'Ill.mo Sig. Giudice Delegato di disporre, ai sensi dell'art. 67 c.3 del D.Lgs.12/01/2019 n.14, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori. È importante che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 78 comma 2 lett.d D. Lgs.12/01/2019 n.14). Il sottoscritto Gestore chiede dunque che il Giudice Delegato, previa attuazione delle prescrizioni di legge e la fissazione dell'udienza con convocazione dei creditori solo ai fini di eventuali contestazioni,

VOGLIA

In via preliminare:

1. ordinare la sospensione ex art.78 comma 2 lett.d D. Lgs.12/01/2019 n.14;

In via principale

2. accertare e dichiarare la fattibilità del Piano di ristrutturazione proposto dal debitore;
3. per l'effetto, omologare il presente Piano di ristrutturazione.

Si resta a completa disposizione del Tribunale e del Giudice Delegato per qualsiasi chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Cagliari, 5/12/2023

Con osservanza.

L'OCC

D.ssa Maria Laura Cugurullo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Laura Cugurullo', written in a cursive style over the typed name.

ALLEGATI:

- ALLEGATO N.1- Documenti di Riconoscimento
- ALLEGATO N.2-Istanza Nomina OCC e Relazione Avv. Seguri
- ALLEGATO N.3- Nomina OCC e Accettazione incarico
- ALLEGATO N.4- Elenco spese familiari
- ALLEGATO N.5- Autocertificazione di Stato di Famiglia
- ALLEGATO N.6- Sentenza Divorzio
- ALLEGATO N.7-Atto di pignoramento prezzo terzi
- ALLEGATO N.8- Copia Contratto Findomestic del 19.09.2007
- ALLEGATO N.9- Rendiconto Finanziamento Findomestic del 01.10.2009
- ALLEGATO N.10- Copia contratto Findomestic n°20016727183423001006140120 del 14/06/2010
- ALLEGATO N.11- Copia contratto Findomestic del 11.04.2011 n°20016727183424001104110120
- ALLEGATO N.12- Rendiconto Finanziamento Findomestic del 02.07.2012
- ALLEGATO N.13- Copia contratto Findomestic del 05.12.2014
- ALLEGATO N.14- Estratto conto del rapporto 20016727183429 Finanziamento Findomestic del 11.08.2016 e decreto ingiuntivo Findomestic/AK NORDIKAB
- ALLEGATO N.15- Situazione debitoria Figenpa – Copie contratti del 14.03.2016 N. 217737 e 17.07.2017 N.237251; delegazione di pagamento di Towers CQ S.r.l.; documentazione cessione credito a Banca Sistema S.p.a
- ALLEGATO N.16- Visura CRIF
- ALLEGATO N.17- Visura Banca d'Italia;
- ALLEGATO N.18- Situazione debitoria Agenzia delle Entrate e Riscossione, Procedimento di definizione agevolata (Rottamazione TER) e Certificazione P.R.A Sud Sardegna cancellazione pignoramento
- ALLEGATO N.19- Banco Posta N.1048309247 dal 19/12/2019 al 06/10/2023
- ALLEGATO N.19 bis- Alcuni estratti conto anni 2018/2019/2020/2021 C/C inutilizzato Banco di Sardegna N° 70176975; riepilogo carta n° 8247- scheda informativa fido accordato
- ALLEGATO N.20- Certificato Carichi pendenti Procura Repubblica e Certificato Carichi pendenti Agenzia Entrate
- ALLEGATO N.21-Preventivo compensi legale
- ALLEGATO N.22 -Certificazione Unica 2023 Redditi 2022
 - Certificazione Unica 2022 Redditi 2021
 - Certificazione Unica 2021 Redditi 2020
 - Certificazione Unica 2020 Redditi 2019

ALLEGATO N.23-Certificato di stipendio Azienda Ospedaliera G.BROTZU Cedolini paga Maggio e Ottobre 2016-Agosto-Luglio 2017 /Novembre 2022

ALLEGATO N.24-Visura Catastale e Ispezione Ipotecaria

ALLEGATO N.25-Dichiarazione di Successione

ALLEGATO N.26-Visura PRA e Valutazione Autoscout24

ALLEGATO N.27-Parere favorevole finanziamento Intesa San Paolo

ALLEGATO N.28 -Certificazione Unica 2017 Redditi 2016

-Certificazione Unica 2016 Redditi 2015

-Certificazione Unica 2015 Redditi 2014